



Provincia di Como

S2.22 SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
S3.13 UFFICIO AIA

AUTORIZZAZIONE N. 50 / 2024

**OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE PER PROROGA DEI TERMINI.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AZIENDA SARPI
BULGAROGRASSO S.R.L. INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI
BULGAROGRASSO, VIA PIRANDELLO 7**

FRONTESPIZIO

Lì, 23/01/2024

**IL RESPONSABILE
MORTERA ALBERTO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



OGGETTO: Modifica non sostanziale per proroga dei termini. Autorizzazione Integrata Ambientale azienda SARPI BULGAROGRASSO S.r.l. insediamento sito in Comune di BULGAROGRASSO, Via Pirandello 7

ID azienda: 27
Fascicolo: 09.03.2016.606

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTI:

- La Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010;
- Le Decisioni n. 200/532 Le Decisioni n° 2000/532/CE del 3 maggio 2000 e n. 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 della Commissione delle Comunità Europee;
- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- la Legge 15 maggio 1997 n. 127;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (di seguito "D.Lgs. 152/06");
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i.;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la D.G.R. n. 4626 del 28 dicembre 2012;
- la D.G.R. n. 8831 del 30 dicembre 2008
- la D.G.R. n. 4107 del 21 dicembre 2020;
- la D.G.R. n. 4268 del 8 febbraio 2021;
- la D.G.R. n. 3018 del 15 febbraio 2012;
- la D.G.R. 19461 del 19 novembre 2004;
- la DGR 4174 del 30/12/2020;
- il Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4;
- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6;
- il Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima legge;

RICHIAMATO il provvedimento n. 1 in data 12/10/2021 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciato dal SUAP di Bulgarograsso a ECOSFERA S.r.l. (P.IVA 01486470337) con sede legale in Comune di Milano (MI), via Mac Mahon n. 33 per l'insediamento sito in Comune di BULGAROGRASSO, Via Pirandello 7, mappali CF F.2 869 sub 701-702, 4850, 4853, esercente l'attività di smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

RICHIAMATE in particolare le seguenti prescrizioni contenute nell'atto n.01/2021 del 12/10/2021 sopra richiamato:

- *Di stabilire, sulla base del punto 2 dell'allegato A della D.G.R. n° 7851 del 25 gennaio 2002 un termine massimo di un anno dalla data di rilascio dell'atto di modifica dell'AIA da parte del SUAP per l'inizio dei lavori di modifica dell'impianto ed un termine massimo di tre anni dalla stessa data per l'ultimazione dei lavori, previsti dal progetto approvato; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza di diritto dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere in progetto per la parte non eseguita. A tal fine la ditta dovrà dare comunicazione scritta, a Provincia e Comune, della data di inizio dei lavori;*
- *Prima della messa in esercizio delle nuove lavorazioni ed impianti come previsti dalla modifica autorizzata con il presente provvedimento, dovrà essere realizzata dalla Ditta ECOSFERA Srl una viabilità per il transito e l'accesso dei mezzi da e per lo stabilimento alternativa alla via*



Pirandello, previa presentazione da parte della Ditta ECOSFERA Srl del relativo progetto agli enti per le determinazioni di competenza.

- *Entro 1 anno dalla notifica dell'atto di modifica dell'AIA, il Gestore dovrà trasmettere un progetto dettagliato per l'adeguamento delle reti di scarico delle acque meteoriche elaborato sulla base dello studio di fattibilità già trasmesso tenendo presente i seguenti aspetti...[OMISSIS]*

RICHIAMATI inoltre i successivi provvedimenti provinciali:

- n. 550 di registro del 25/08/2022, di modifica non sostanziale del predetto atto n.1 del 12/10/2021;
- n. 734 di protocollo del 03/11/2022, di proroga di proroga fino al 11/10/2023 del termine stabilito in AIA per l'inizio dei lavori di modifica dell'impianto e per la trasmissione del progetto di adeguamento delle reti di scarico delle acque meteoriche secondo le specifiche riportate al punto n.8 del paragrafo E.2.3 dell'allegato tecnico all'AIA;
- n. 102 di registro del 16/02/2023, di volturazione dell'AIA all'azienda subentrante SARPI BULGAROGRASSO S.r.l. (P. IVA 01486470337), con sede legale in Comune di Milano (MI), via Cristina Belgioioso n. 70/30;

complessivamente indicati di seguito come "AIA 1/2021 e ss.mm.";

VISTA la nota presentata in data 04/10/2023 da Barri Linda (C.F. BRRLND75D65C933K), in qualità di Direttore di stabilimento dell'azienda medesima (di seguito "Gestore") e avente per oggetto: "[...] *Richiesta ulteriore proroga – rif. Autorizzazione n. 734/2022 del 03/11/2022 di proroga dei termini per inizio lavori*";

TENUTO CONTO che la richiesta riguarda:

1. proroga di un ulteriore anno (quindi fino al giorno 11/10/2024) per l'inizio lavori relativi all'installazione di:
 - *Impianto di distillazione denominato TFD04;*
 - *Impianto di distillazione denominato TFD05;*
 - *N°4 serbatoi di servizio per alimentazione impianti distillazione denominati SR30–SR31–SR32– SR33 di capacità utile pari a circa 63 m3/cad;*
 - *N°4 serbatoi di servizio raccolta code di distillazione denominati SR70–SR71–SR72–SR73 di capacità utile pari a circa 38 m3/cad;*
 - *N°4 serbatoi di servizio raccolta fondo colonna distillazione denominati SR40–SR41–SR42–SR43 di capacità utile pari a circa 19 m3/cad.*
2. proroga di un ulteriore anno (quindi fino al giorno 11/10/2024) per la trasmissione di un progetto di adeguamento delle reti di scarico delle acque secondo le specifiche riportate al punto n. 8 del paragrafo E.2.3. dell'allegato tecnico all'AIA:
 - a. *Al fine di evitare la commistione tra acque reflue di diversa origine, le acque di spurgo delle torri di raffreddamento, le acque di condensa vapore, le acque da resine addolcitore e le acque di scarico del laboratorio, attualmente collegate alla rete delle acque meteoriche di dilavamento e recapitate in vasca "VA2", dovranno essere scollegate dalla stessa ed allacciate alle reti con recapito in vasca "VA1" o "VA3";*
 - b. *La vasca "VA2" sarà utilizzata come bacino di accumulo per le acque di prima pioggia;*
 - c. *Con riferimento all'ipotesi progettuale presentata dall'azienda per l'individuazione di un recapito alternativo delle acque pluviali del corpo fabbricati posto nella zona di accesso all'impianto, fatta salva l'effettiva realizzabilità tecnica delle opere ipotizzate in relazione alle varie problematiche evidenziate, dovrà essere valutata la possibilità di recapitare in pozzo perdente, oltre alle acque pluviali, anche le meteoriche di dilavamento del parcheggio aziendale posto all'esterno del perimetro dell'impianto.*
3. proroga della data di ultimazione dei lavori di cui al punto 1, ora fissata al 12/10/2024, che slitteranno di conseguenza;



DATO ATTO che fra le motivazioni indicate dall'azienda è richiamato anche il contenuto dell'art. 10-septies del Decreto-legge n. 21 del 21/03/2022: "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" convertito con legge n. 51 del 20/05/2022, secondo cui fra l'altro, al comma 1 – lettera a) è specificato che: *"i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2023, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*;

RICHIAMATO l'avvio di procedimento e contestuale indizione di conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 comma 2 e 14-bis comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i. (Conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona), da parte di questo Settore con nota n. 44305 del 11/10/2023;

VISTO il parere espresso dall'Ufficio d'Ambito con nota n. 4127 del 03/11/2023: PARERE FAVOREVOLE alla concessione della proroga secondo i termini richiesti con particolare riferimento alla prescrizione autorizzativa di cui al punto 8 del paragrafo E.2.3 dell'Allegato Tecnico del provvedimento A.I.A.;

TENUTO CONTO che, tra le motivazioni addotte dall'Azienda a supporto della richiesta di proroga in data del 04/10/2023, si rileva che risulta ancora in corso l'iter giuridico legato al ricorso al TAR presentato in data 16/11/2021 dalla società Monticello Golf S.r.l. avverso l'atto n.1 del 12/10/2021 e che pertanto non vi è certezza della validità e dell'efficacia dell'atto autorizzativo (ricorso numero di registro generale 2145 del 2021);

RICHIAMATA la nota di questo Settore n.54164 del 05/12/2023 con la quale si comunicava di sospendere l'assunzione della determinazione conclusiva in ordine al procedimento in oggetto in attesa della sentenza del TAR connessa a tale ricorso;

VERIFICATO CHE alla data odierna non risulta pervenuta alcuna comunicazione in riscontro alla nota provinciale di avvio del procedimento n. 44305 del 11/10/2023 da parte del Comune di Bulgarograsso, di ARPA Dip. Como e Varese e di Como Acqua S.r.l.;

CONSIDERATO che, di conseguenza, sono assunti come favorevoli senza prescrizioni i pareri dei Soggetti di cui al precedente capoverso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis comma 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE con sentenza n.3035/2023, pubblicata in data 14/12/2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (TAR) pronunciato sul ricorso numero di registro generale 2145 del 2021 ha respinto il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti e ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo dei ricorsi per motivi aggiunti;

RITENUTO che le richieste di proroga siano motivate e accoglibili in relazione all'applicazione della disposizione generale del citato decreto-legge n. 21 del 21/03/2022 convertito con Legge n. 51/2022;

ATTESTATO l'avvenuto regolare svolgimento dell'istruttoria tecnica da parte dei competenti uffici del Settore Tutela ambientale e Pianificazione del Territorio e precisato che:

- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nel presente atto;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, a eccezione di quelle esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nell'AIA 1/2021 e ss.mm.;
- il mancato rispetto dei termini per l'esecuzione dei lavori di modifica comporta la decadenza di diritto dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere in progetto per la parte non eseguita. A tal fine la ditta dovrà dare comunicazione scritta, a Provincia e Comune, della data di inizio e di fine dei lavori;

PRECISATO CHE il presente provvedimento concerne unicamente l'autorizzazione integrata ambientale e che pertanto non modifica in alcun modo il periodo di validità dell'autorizzazione



paesaggistica rilasciata con atto n.629 del 05/09/2019 e avente conseguente scadenza il giorno 11/10/2026;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Como n. 54/2021 del 28/09/2021 di conferimento dell'incarico di dirigente del Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio alla dott.ssa Eva Cariboni a decorrere dal giorno 01/10/2021;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1300 del 28/10/2022 di conferimento d'incarico di posizione organizzativa a presidio del Servizio Autorizzazioni Ambientali, al dott. Alberto Mortera a decorrere dal giorno 01/11/2022;

RICHIAMATO il comma terzo, lettera f), dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",

DETERMINA

1. di **prorogare fino al 11/10/2024** il termine stabilito con AIA 1/2021 e ss.mm. di modifica sostanziale dell'AIA per l'osservanza dei seguenti adempimenti:
 - Inizio lavori di modifica dell'impianto;
 - Trasmissione progetto di adeguamento delle reti di scarico delle acque meteoriche secondo le specifiche riportate al punto n.8 del paragrafo E.2.3 dell'allegato tecnico all'AIA;
2. di **prorogare fino al 11/10/2026** il termine stabilito con AIA 1/2021 e ss.mm. di modifica sostanziale dell'AIA per il termine dei lavori di modifica dell'impianto;
3. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nell'AIA previgente, n. 1/2021 e ss.mm., che si intendono qui integralmente richiamate qualora non espressamente variate nel presente atto.

L'autorizzazione è subordinata all'osservanza dei limiti e delle prescrizioni riportati nell'Allegato Tecnico all'AIA n. 1/2021 e ss.mm., oltre che delle seguenti prescrizioni generali.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. I dati relativi ai controlli previsti dal Piano di monitoraggio dell'AIA devono essere comunicati secondo le modalità indicate nel D.D.S. di Regione Lombardia n. 1696 del 23/02/2009, mediante utilizzo dell'applicativo "AIDA" appositamente predisposto da ARPA. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo.
2. Fatto salvo quanto indicato al punto 1. e se non diversamente specificato all'interno del provvedimento o del relativo Allegato Tecnico, la trasmissione della documentazione prescritta non caricabile su AIDA deve essere effettuata in firma digitale ⁽¹⁾, esclusivamente via PEC e direttamente a TUTTI i Soggetti interessati, come di seguito specificati, a seconda che i documenti siano relativi a:
 - **scarichi in ambiente:**
 - Provincia di Como: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it
 - ARPA Dipartimento di Como – Varese: dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it
 - **scarichi in rete fognaria:**
 - Provincia di Como: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it
 - ARPA Dipartimento di Como – Varese: dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it
 - Ufficio d'Ambito di Como: aato@pec.provincia.como.it
 - Como Acqua S.r.l.: sportello.utenzeproduttive@pec.comoacqua.it
 - Soggetti esecutori dei servizi di fognatura – depurazione: *rispettivo domicilio elettronico*
 - **emissioni in atmosfera:**
 - Provincia di Como: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it
 - ARPA Dipartimento di Como – Varese: dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it



- **rifiuti:**

- o Provincia di Como: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it
- o ARPA Dipartimento di Como – Varese: dipartimentocomo.arp@pec.regione.lombardia.it

- **rumore, impatto acustico:**

- o Provincia di Como: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it
- o ARPA Dipartimento di Como – Varese: dipartimentocomo.arp@pec.regione.lombardia.it
- o Comune competente per territorio: *rispettivo domicilio elettronico*

- **prescrizioni generali** non attinenti le tematiche ambientali sopra elencate:

- o Provincia di Como: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

Comunicazioni effettuate con modalità differenti da quelle sopra specificate, saranno ritenute non valide ai fini del rispetto delle prescrizioni.

(1) Ai fini della ricevibilità agli atti della documentazione inviata via PEC, la stessa deve sempre essere trasmessa con nota di accompagnamento sottoscritta digitalmente dal Gestore o da apposito procuratore speciale. I documenti allegati (relazioni tecniche, planimetrie, dichiarazioni, etc.) devono essere sottoscritti digitalmente dal Gestore, dal procuratore speciale o direttamente dall'autore della documentazione medesima, se redatti in originale informatico.

3. Se non diversamente specificato, le scadenze temporali fissate per l'ottemperanza delle prescrizioni autorizzative si intendono decorrenti dalla data di notifica dell'atto autorizzativo e gli intervalli temporali si intendono calcolati come continui e consecutivi.
4. Ogni eventuale richiesta di proroga dei termini temporali fissati per l'ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere formalizzata da parte del Gestore, mediante comunicazione specifica (cioè non inserita all'interno di relazioni tecniche o altra documentazione prodotta) a questa Provincia, con anticipo di almeno 15 giorni rispetto ai termini temporali prescritti. La medesima richiesta dovrà essere adeguatamente motivata da ragioni tecniche. Questa Provincia si riserva di concedere tali proroghe, fatta salva l'acquisizione dei nulla osta dei Soggetti eventualmente coinvolti. La mancata concessione espressa della proroga costituisce rigetto della richiesta.
5. Ai sensi dell'art.29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e smi, è prescritta la comunicazione all'autorità competente delle variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero delle modifiche progettate per l'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del Decreto stesso.

In particolare deve essere comunicato a questa Provincia:

- a. qualsiasi cambiamento della struttura aziendale che determini la variazione della ragione sociale o della partita IVA dell'azienda operante nell'insediamento oggetto della presente autorizzazione. La comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni da tale cambiamento. Il Gestore dovrà contestualmente presentare richiesta per la volturazione dell'autorizzazione, fornendo le proprie generalità complete unitamente alle dichiarazioni di legge dovute (antimafia, possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'attività di gestione rifiuti);
 - b. il cambiamento delle procure o deleghe interne che determini la sostituzione del Gestore. La comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni da tale cambiamento. Il nuovo Gestore dovrà contestualmente presentare documentazione attestante le generalità complete unitamente alle dichiarazioni di legge dovute (antimafia, possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'attività di gestione rifiuti).
6. Ai sensi del D.Lgs. 152/06, art.29-*decies*, comma 5, al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il Gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.
 7. Sono richiamati come parte integrante del presente provvedimento i divieti, gli obblighi e le prescrizioni discendenti dalle norme generali del D.Lgs. 152/2006 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, gestione dei rifiuti, tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera, il cui rispetto resta comunque oggetto di verifica da parte dell'Autorità di controllo e



la cui eventuale violazione determina i pertinenti provvedimenti di cui all'art. 29-decies comma 9 (diffida, sospensione, revoca).

DISPONE

1. La notifica del presente atto alla SARPI BULGAROGRASSO S.r.l. (P.IVA 01486470337), all'ARPA Dipartimento di Como – Varese, al Comune di BULGAROGRASSO, a Como Acqua S.r.l., all'Ufficio d'Ambito di Como, ai Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Como, all'ATS Insubria e per conoscenza alla Regione Lombardia – D.G. Ambiente e Clima Struttura Autorizzazioni e Rischi Industriali.
2. La messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e la sua pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Como.

DÀ ATTO che:

- il Gestore e l'azienda rispondono esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne questa Provincia;
- sono fatti salvi tutti i divieti, gli obblighi e le prescrizioni discendenti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del D.Lgs. 152/06 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, prevenzione incendi, sanitarie, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento;
- i documenti, i pareri, gli atti endoprocedimentali comunque denominati, prodotti dai Soggetti competenti, che hanno concorso al procedimento provinciale che si chiude con l'adozione del presente provvedimento, sono conservati agli atti del fascicolo provinciale p_CO.09.03.2016.606 e costituiscono comunque elemento sostanziale per ogni eventuale esigenza legata ad approfondimenti degli aspetti amministrativi o tecnico – gestionali della presente autorizzazione.
- a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:
 1. entro 60 giorni dalla notifica:
 - al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via Corridoni 3 - Milano, quale giudice generale di legittimità;
 - al competente Tribunale delle Acque pubbliche, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche;in via alternativa:
 2. entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL RESPONSABILE
del Servizio Autorizzazioni Ambientali
dott. Alberto Mortera**

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.